

Modifiche materiali del Regolamento OAD

Valevole dall'1.1.2010

Oltre agli adattamenti formali (modifica della denominazione della FINMA, FIDUCIARI|SUISSE) ed agli adeguamenti dovuti alla revisione LRD del 1.2.2009 (estensione della lotta al finanziamento del terrorismo), vi sono anche alcune modifiche materiali. Il regolamento OAD è stato concepito in modo conforme all'ORD-FINMA 3 (SR 955.033.0). Qui di seguito le principali modifiche:

Modifiche materiali (valido dall'1.2.2009) (revisione LRD)

Art. 3 – Identificazione della controparte: Per le persone giuridiche: L'intermediario finanziario deve verificare l'identità della persona che avvia la relazione d'affari in nome della controparte. Egli deve verificare i poteri di rappresentanza della controparte in relazione a questa persona e documentarli (art. 3, cpv. 1 LRD, cifra 3.1.2. Regolamento OAD).

Art. 6 – Obbligo di chiarimento: L'oggetto e lo scopo della relazione d'affari auspicata dalla controparte devono essere indicate nell'incarto LRD. (cifra 3.4.1. del Regolamento OAD).

Avviso: consigliamo l'utilizzazione del formulario Nr. 4a „Apertura relazione / Profilo cliente”. Le informazioni rilevanti in merito al profilo del cliente LRD possono essere documentate anche in altri modi. Il contenuto del profilo del cliente deve essere in ogni caso considerato secondo il formulario Nr. 4a. Invitiamo tutti gli IF ad adeguare i propri incarti LRD qualora gli stessi non siano conformi all'avvenuta revisione della LRD. Nel caso degli incarti preesistenti e chiusi prima del 1.2.2009, tale adeguamento non è richiesto.

Art. 7a – Valori patrimoniali di poca entità: Questo articolo, secondo le indicazioni della FINMA, è stato introdotto unicamente per casi di piccola entità riguardanti l'e-commerce (pagamenti via internet per importi ridotti). La FINMA ha indicato valori tra i 1'500.-- ed i 2'500.-- €. Attualmente manca ancora una chiara disposizione legale (ordinanza). L'art. 7a (cifra 3.6.3. del Regolamento OAD) è irrilevante per la stragrande maggioranza dei nostri affiliati.

Art. 9 – Obbligo di comunicazione: dall'1.2.2009 esiste l'obbligo di segnalazione anche nel caso in cui una relazione d'affari non abbia avuto inizio, qualora vi siano sospetti fondati che i valori patrimoniali coinvolti provengano da un crimine o abbiano a che fare con il finanziamento del terrorismo. (cifra 3.8. del Regolamento OAD).

Modifiche materiali – completamento del Regolamento (valevole dall'1.1.2010)

cifra 1.4. – Definizioni generali: Definizione di PEP e “Money-Transfer” (cifra 1.4., cpv. b) ecc.

cifra 1.5. – Relazioni d'affari vietate: divieto di relazioni d'affari con banche fittizie.

cifra 3.4.3. – Transazioni che comportano un rischio elevato: i due valori limiti (25'000 CHF per mandati LRD con rischio elevato e 500'000 CHF), sono stati sostituiti dalla formulazione seguente (analogamente alla formulazione contenuta nella ORD-FINMA 3 – RS 955.033.0):

„Sono considerate transazioni aventi rischio elevato: ... le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari o delle transazioni di relazioni d'affari simili.“

cifra 3.4.4. – Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni: L'intermediario finanziario provvede a un'efficace sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni. In particolare in caso di operazioni effettuate senza un contatto personale con la controparte, l'intermediario finanziario si assicura che i rischi legati all'impiego di nuove tecnologie siano, nell'ambito della gestione dei rischi, identificati, limitati e controllati in modo adeguato.

cifra 3.6.2., paragrafo 1, lettera. g) – Conservazione dei documenti: Obbligo di allestimento di un elenco delle relazioni d'affari da parte dell'IF.

Avviso: coloro che gestiscono mandati LRD che non figurano nell'elenco dei mandati LRD messo a disposizione dal revisore esterno, infrangono gli obblighi di diligenza stabiliti dalla LRD.

cifra 3.9.2. – Eccezione al divieto di informazione: l'IF che compie una comunicazione secondo l'art. 9 della LRD può informare un altro intermediario finanziario (ad esempio una banca) qualora ciò sia indispensabile ai fini dell'obbligo di diligenza stesso (vedi art. 10a LRD).

cifra 3.9.3. – Rafforzamento dell'esclusione della responsabilità penale e civile per l'IF: Chi in buona fede effettua una comunicazione secondo l'articolo 9 o procede a un blocco dei beni nel rispetto dell'articolo 10, non può essere perseguito per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione del contratto.